



COMUNE DI SAN VINCENZO  
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE

Deliberazione n° 41

in data 30/05/2022

**Deliberazione del Consiglio Comunale**

Oggetto:

TARI 2022 - APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno duemilaventidue, e questo giorno trenta del mese di maggio alle ore 18:00 convocato con appositi avvisi, si è riunito nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.  
Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Paolo Riccucci	Sindaco	X	-
2	Alessio Cattelan	Consigliere Mag	X	-
3	Antonina Cucinotta	Consigliere Mag	X	-
4	Caterina Debora Franzoi	Consigliere Mag	X	-
5	Cecilia Galligani	Consigliere Mag	X	-
6	Alessio Landi	Consigliere Mag	X	-
7	Marco Mantovani	Consigliere Mag	X	-
8	Tamara Mengozzi	Vice-sindaco	X	-
9	Pietro Petri	Consigliere Mag	X	-
10	Elisa Cecchini	Consigliere Min	-	X
11	Luca Cosimi	Consigliere Min	X	-
12	Guido Cruschelli	Consigliere Min	X	-
13	Davide Lera	Consigliere Min	X	-
	Nicola Bertini	Assessore esterno	X	
			12	1

Partecipa il Segretario Generale Il Vice Segretario: dott.ssa Cristina Pollegione incaricato della redazione del verbale

Il Sig. Paolo Riccucci nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **PREMESSO che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- con la Delibera n. 363 del 03.08.2021 l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR-2"), che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il triennio 2022-2024;
- l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 09/09/2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI;
- con decreto del Commissario n. 56 del 16/06/2021 è stato modificato il regolamento per la disciplina della TARI;

### **RICHIAMATO:**

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione.
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

### **PRESO ATTO CHE:**

- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni, dalla L. n. 15/2022, consente l'approvazione di regolamenti e tariffe TARI, nonché della tariffa corrispettiva, entro il 30 aprile di ciascun anno, in deroga al comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013;
- l'art. 43, comma 11 del decreto-legge n. 50/2022 ha integrato il sopra citato art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021, disponendo: *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione*

o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»

- l'art. 3, comma 5-sexiesdecies del già citato decreto 228/2021 dispone quanto segue: “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022 “;

**VISTO** il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

**CONSIDERATO** che con delibera di Consiglio Comunale in corso di approvazione verrà preso atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2022 - redatto dal soggetto gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e validato dall'ente territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito territoriale rifiuti Toscana Sud, a cui appartiene il Comune di San Vincenzo, sono esercitate dall'Autorità per il servizio integrato dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud;

**TENUTO CONTO che:**

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

**DATO ATTO** che secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base al nuovo metodo tariffario previsto dalla Delibera n. 363 del 03.08.2021, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2022 ammonta ad € **3.339.693,00** e che, pertanto, l'importo complessivo dei proventi della tassa previsti per il medesimo anno deve ammontare ad € **3.339.693,00**;

**VISTO:**

- l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, che stabilisce che i Comuni, a decorrere dal 2018, sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della TARI;
- le “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 29 dicembre 2020, con le quali è stato affermato che: “*Si conferma, in*

*generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";*

**CONSIDERATO** che il costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti nel Comune di San Vincenzo (€cent/kg 39,59) risulta inferiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi dell'art. 1 c. 653 della Legge n. 147/2013 (€cent/kg 40,93);

**ATTESA** la necessità di determinare gli importi tariffari unitari delle tariffe della tassa sui rifiuti urbani, adottando i seguenti criteri con i relativi meccanismi di quantificazione:

- l'insieme dei costi complessivi da coprire con il tributo viene suddiviso tra le utenze domestiche e non domestiche, con riferimento alla quantità e qualità di rifiuti attribuibili ad ognuna di esse, anche in considerazione dell'aumento di presenze stabili nella stagione estiva da attribuire alla categoria delle utenze domestiche:
  - o costi fissi: 50% utenze domestiche – 50% utenze non domestiche;
  - o costi variabili: 53% utenze domestiche – 47% utenze non domestiche.

**RITENUTO:**

- di avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013 e s.m.i, in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALLEGATO 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che il regolamento citato all'art. 25 "Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico" prevede la possibilità di individuare, in base a elementi facilmente desumibili e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, le fattispecie oggetto di esclusione o riduzione nell'ambito di applicazione della tariffa;

**PRECISATO** che in data 03/01/2017 è stato siglato il Protocollo di Intesa tra l'Amministrazione Comunale di San Vincenzo e le OO.SS., in merito alle agevolazioni a favore delle categorie svantaggiate;

**RILEVATO** che anche per il 2022 si ritiene opportuno applicare, in base a quanto suggerito dallo stesso regolamento attuativo del Decreto Ronchi, il D.P.R. 158/1999, le seguenti agevolazioni, che saranno oggetto di apposito bando:

### **Esenzione totale:**

- Famiglie assistite dal Servizio Sociale A.S.L., con ISEE pari o inferiore a € **8.600,00**;
- Unico componente **ultrasessantacinquenne**, o nucleo familiare formato da più di un componente ma in cui l'unico percettore di reddito rilevabile ai fini IRPEF sia il componente ultrasessantacinquenne, con un ISEE non superiore a € **8.600,00**;

### **Riduzione del 30%:**

- Famiglie nelle quali siano presenti una o più persone non autosufficienti o portatori di handicap o malattie invalidanti almeno al 70%, certificato dagli organi sanitari competenti, in possesso di ISEE pari o inferiore a € **11.830,00**;

### **Riduzione del 50%:**

- Nucleo familiare formato da due o più componenti, di cui almeno uno **ultrasessantacinquenne**, nel quale siano percettori di reddito rilevabile ai fini IRPEF non più di due componenti, di cui almeno uno ultrasessantacinquenne, in possesso di un ISEE non superiore a € **11.830,00**.

**DATO ATTO** che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l'anno 2022 in € 6.000,00 trova copertura sul capitolo 23997 del bilancio di previsione dell'anno 2022 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

### **DATO ATTO** che:

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, modificato dall'art. 38-bis del decreto legge. n. 124/2019, è fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune, commisurato alla superficie imponibile;

**RITENUTO** di individuare le seguenti scadenze per il pagamento delle rate:

- prima rata di acconto entro il 31 agosto 2022 in misura del 33% del dovuto parametrato sulla tariffa 2021;
- seconda rata di acconto entro il 31 ottobre 2022 in misura del 33% del dovuto parametrato sulla tariffa 2021;
- rata di saldo entro il 2 dicembre 2022 pari al 34% del dovuto parametrato sulla tariffa 2022;
- possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022;

**VISTA** la delibera C.C. n. 28 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2022-2024 e richiamata la deliberazione G.C. n.1 del 11/01/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. contabile 2022/2024;

#### **ACQUISITI:**

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**ACQUISITO** altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con votazione resa in forma palese avente il seguente risultato : Consiglieri presenti n. 12, Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 ( Cosimi Cruschelli e Lera )

#### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2022, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 indicate nell'allegato al presente decreto (ALLEGATO 1), determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;
3. di dare atto che:
  - con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani pari a € **3.339.693,00**, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario per l'anno 2022, trasmesso da ATO Toscana Sud e di cui il Comune prenderà atto con delibera di Consiglio Comunale in corso di approvazione;

- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;
  - ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/1992, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura del 5% stabilita dalla Provincia di Livorno;
4. di stabilire che le scadenze per il pagamento delle rate relative all’anno 2022 sono le seguenti:
- prima rata di acconto entro il 31 agosto 2022 in misura del 33% del dovuto parametrato sulla tariffa 2021;
  - seconda rata di acconto entro il 31 ottobre 2022 in misura del 33% del dovuto parametrato sulla tariffa 2021;
  - rata di saldo entro il 2 dicembre 2022 pari al 34% del dovuto parametrato sulla tariffa 2022;
  - possibilità di versamento in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022.
5. di dare atto che l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l’anno 2022 in € 6.000,00 trova copertura sul capitolo 23997 del bilancio di previsione dell’anno 2022 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa;
6. di trasmettere, nella forma e nei tempi di legge, il presente decreto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con Votazione resa in forma palese avente il seguente risultato : Consiglieri presenti n. 12, Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 ( Cruschelli Cosimi Lera )

#### **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del D. Lgs. N. 267/2000.





**ALLEGATI**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
Paolo Riccucci

IL SEGRETARIO GENERALE  
Il ViceSegretario: dott.ssa Cristina Pollegione

---

**COMUNE DI SAN VINCENZO**

**UTENZE DOMESTICHE - TARIFFE 2022**


Codice categoria	Descrizione categoria	Parte fissa 2022 (€/mq)	Parte variabile 2022 (€)	Superficie (mq)	Tariffa 2022 incluso addiz. (€)
DOM	Locali delle abitazioni private e relativi accessori				
	Persone componenti il nucleo familiare n° 1	0,71	43,62	33,00	70,40
	Persone componenti il nucleo familiare n° 1	0,71	43,62	50,00	83,08
	Persone componenti il nucleo familiare n° 2	0,78	152,65	60,00	209,42
	Persone componenti il nucleo familiare n° 2	0,78	152,65	80,00	225,80
	Persone componenti il nucleo familiare n° 3	0,85	176,64	90,00	268,80
	Persone componenti il nucleo familiare n° 4	0,91	227,89	60,00	296,61
	Persone componenti il nucleo familiare n° 4	0,91	227,89	95,00	330,06
	Persone componenti il nucleo familiare n° 5	0,97	294,40	105,00	416,06
	Persone componenti il nucleo familiare n° 6 o più	1,02	343,47	100,00	467,74
	Persone componenti il nucleo familiare n° 6 o più	1,02	343,47	130,00	499,87

N.B.: per ottenere l'importo della tariffa si deve moltiplicare la quota fissa per la superficie dell'alloggio e sommarvi la quota variabile

**UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI RIDUZIONE 15% PARTE VARIABILE**

Codice categoria	Descrizione categoria	Parte fissa 2022 (€/mq)	Parte variabile 2022 (€)	Superficie (mq)	Tariffa 2022 incluso addiz. (€)
EINO A MQ	Locali delle abitazioni private e relativi accessori				
30	Persone componenti il nucleo familiare n° 2	0,78	129,75	30,00	160,81
50	Persone componenti il nucleo familiare n° 3	0,85	150,14	50,00	202,28
70	Persone componenti il nucleo familiare n° 4	0,91	193,71	70,00	270,28
90	Persone componenti il nucleo familiare n° 5	0,97	250,24	90,00	354,42
>90	Persone componenti il nucleo familiare n° 6 o più	1,02	291,95	100,00	413,65

N.B.: per ottenere l'importo della tariffa si deve moltiplicare la quota fissa per la superficie dell'alloggio e sommarvi la quota variabile



COMUNE DI SAN VINCENZO

UTENZE NON DOMESTICHE TARIFFE 2022

CODICE ATTIVITA' A'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PARTE FISSA (Qa*Kc)	PARTE VARIABILE (Cu*Kd)	TOTALE (PARTE FISSA + PARTE VARIABILE)	TARIFFA 2022 + add.le prov.le Euro/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (riduzione 15% parte variabile)	0,79	1,407	€ 2,20	2,31
2	Cinematografi e teatri	0,60	1,061	€ 1,66	1,74
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,79	1,697	€ 2,49	2,62
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,13	2,080	€ 3,21	3,37
4R	Campeggi, distributori carburanti, impianti sport. stagionali	1,86	2,080	€ 3,94	4,14
5R	Stabilimenti balneari stagionali (riduzione 15% parte variabile)	0,87	1,548	€ 2,42	2,54
6	Esposizioni, autosaloni	0,69	1,439	€ 2,13	2,23
7	Alberghi con ristoranti	1,53	3,535	€ 5,06	5,32
7R	Alberghi con ristoranti stagionali	1,53	3,535	€ 5,06	5,32
8	Alberghi senza ristorante	1,07	2,828	€ 3,90	4,09
8R	Alberghi senza ristorante stagionali	1,07	2,828	€ 3,90	4,09
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,86	4,790	€ 6,65	6,99
12	Banche e istituti di credito	1,05	2,789	€ 3,84	4,04
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	2,849	€ 4,25	4,47
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,47	4,670	€ 6,14	6,44
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,10	1,888	€ 2,99	3,14
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	1,50	2,828	€ 4,33	4,54
18	Attività artigianali tipo botteghe; falegname, idraulico, fabbro, elettr.	1,33	3,217	€ 4,55	4,77
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,63	4,094	€ 5,73	6,01
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,49	1,237	€ 1,73	1,81
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,01	1,768	€ 2,78	2,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,96	9,899	€ 14,86	15,61
22R	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub stagionali	4,96	9,899	€ 14,86	15,61
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,08	7,756	€ 11,83	12,43
24	Bar, caffè, pasticceria	3,74	6,239	€ 9,98	10,48
24R	Bar, caffè, pasticceria stagionali	3,74	6,239	€ 9,98	10,48
25	Supermercato, pane, macelleria, salumi, generi alimentari	2,28	6,236	€ 8,51	8,94
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,28	6,222	€ 8,50	8,92
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,46	17,302	€ 23,76	24,95
30	Discoteche, night club	1,13	2,411	€ 3,54	3,72

